

IN BREVE:

1. Proroga per i versamenti dei soggetti ISA: il nuovo calendario;
2. Novità fiscali: convertito in legge il decreto Fiscale;
3. Concordato Preventivo Biennale 2026/2027: arrivano tetti massimi e proroga delle scadenze;
4. Approvata la metodologia per la formulazione della proposta di concordato 2026-2027;
5. Rottamazione-quinquies estesa a Comuni e Regioni;
6. Contributi pubblici significativi: pubblicato il decreto attuativo;
7. Adeguati assetti e compliance integrata: dal CNDCEC una guida per "proteggere" l'impresa;
8. Dichiarazione criptovalute 2026: novità e rischi.

APPROFONDIMENTI:

- I. Le novità dopo la conversione in legge del decreto Fiscale;
- II. Concordato preventivo biennale 2026-2027: le linee guida per una scelta consapevole tra opportunità e rischi.

IN BREVE

1. Proroga per i versamenti dei soggetti ISA: il nuovo calendario

D.L. 22 maggio 2026, n. 89, art. 6

L'art. 6 del D.L. 22 maggio 2026, n. 89, in vigore dal 23 maggio, prevede che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio è riconosciuta la possibilità di effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni. Il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto) con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Da quest'anno quindi, chi deciderà di rinviare i pagamenti delle imposte dal 20 luglio fino al 19 agosto, dovrà versare anche un **interesse doppio** rispetto al canonico 0,4%.

Il nuovo **calendario dei versamenti** è il seguente:

Scadenza	Adempimento / Descrizione
30 giugno	Scadenza per i versamenti che scaturiscono dalle dichiarazioni 2026 (redditi 2025) per i contribuenti persone fisiche non interessati dalla proroga.

20 luglio	Nuova scadenza per i versamenti che scaturiscono dalle dichiarazioni 2026 per contribuenti soggetti a ISA e collegati.
19 agosto	Nuova scadenza per i versamenti che scaturiscono dalle dichiarazioni 2026 per contribuenti soggetti a ISA e collegati con la maggiorazione dello 0,8% .
30 novembre	Scadenza per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

2. Novità fiscali: convertito in legge il decreto Fiscale

D.L. 27 marzo 2026, n. 38 convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 22 maggio 2026, n. 88, che converte con modifiche il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica). In sede di conversione, il testo ha assorbito anche le misure del D.L. n. 42 del 3 aprile 2026 (sostegno alle imprese e prezzi petroliferi) e ha introdotto ulteriori correzioni.

Vedi l'Approfondimento

3. Concordato Preventivo Biennale 2026/2027: arrivano tetti massimi e proroga delle scadenze

Il quadro normativo del Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026-2027 si delinea con importanti novità. Tra la conversione in legge del D.L. n. 38/2026 (decreto Fiscale) e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 11 maggio 2026, per i contribuenti arrivano tutele, limiti di incremento e più tempo per aderire.

La legge di conversione ha introdotto significativi correttivi a favore dei contribuenti. In particolare, vengono fissati dei **tetti massimi** alla proposta di reddito concordato:

- **punteggio ISA tra 6 e 8:** la proposta non può eccedere il 30% del reddito dichiarato nel periodo precedente (opportunamente rettificato);
- **punteggio ISA tra 1 e 6:** il limite massimo di incremento è fissato al 35% del reddito del periodo precedente.

Viene inoltre stabilito che le maggiorazioni legate all'iperammortamento non rilevano nella determinazione del reddito d'impresa oggetto di concordato, rientrando tra le voci di rettifica. Per dare più respiro a imprese e professionisti, il termine per aderire alla proposta per il biennio 2026-2027 viene ufficialmente **differito al 31 ottobre 2026**.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha invece approvato i criteri di calcolo con cui l'Agenzia delle Entrate formulerà le

proposte. Oltre alla storia reddituale del contribuente, peseranno indicatori ISA specifici come i ricavi per addetto e la durata delle scorte.

Il decreto introduce importanti tutele in caso di **sospensione dell'attività economica dovuta a eventi straordinari**, prevedendo **tagli automatici della proposta** del 10%, 20% o 30% in base alla durata del blocco. Vengono infine definite le **circostanze eccezionali che determinano la cessazione degli effetti** del concordato, come eventi calamitosi, liquidazioni, sospensioni dell'attività o impatti economici negativi legati alla situazione geopolitica in Medio Oriente (se generano un incremento dei prezzi superiore al 5%).

4. Approvata la metodologia per la formulazione della proposta di concordato 2026-2027

*Ministero dell'Economia e delle Finanze,
D.M. 11 maggio 2026*

È stata approvata la metodologia con cui l'Agenzia delle Entrate elabora la proposta di concordato 2026-2027 per i **contribuenti che applicano gli ISA nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025**.

Il provvedimento normativo dà attuazione alle regole sul concordato preventivo biennale introdotte dal D.Lgs. n. 13/2024. La norma (art. 9, comma 1) stabilisce, infatti, che la richiamata metodologia

debba essere approvata con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Vedi l'Approfondimento

5. Rottamazione-quinquies estesa a Comuni e Regioni

D.L. 27 marzo 2026, n. 38 convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, art. 10-quinquies

L'approvazione della legge di conversione del decreto Fiscale (D.L. n. 38/2026) ha introdotto un'importantissima novità per il tessuto imprenditoriale e per i privati: l'estensione della **rottamazione-quinquies ai carichi affidati dagli enti territoriali** all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). Sarà così possibile regolarizzare in forma agevolata non solo i debiti erariali, ma anche i mancati pagamenti legati a tributi locali come IMU, TARI, imposta di soggiorno, canoni patrimoniali e violazioni del Codice della Strada.

La definizione agevolata riguarda i ruoli consegnati alla riscossione nel lungo periodo compreso tra il **1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023**. L'adesione consente di estinguere la pendenza versando esclusivamente il capitale originariamente dovuto e le spese di notifica o esecutive, beneficiando dello **stralcio totale di sanzioni, interessi di mora e aggio**.

A differenza dei debiti con lo Stato, l'inclusione delle tasse locali **non è automatica** e richiede attenzione alle finestre temporali stabilite dal legislatore:

- **entro il 30 giugno 2026:** i Comuni e le Regioni devono approvare e pubblicare la specifica delibera consiliare per aderire alla sanatoria. Gli enti non potranno selezionare singole annualità o tributi, ma dovranno recepire l'intera misura;
- **dal 16 settembre al 31 ottobre 2026:** si aprirà la finestra telematica sul portale AdER per consentire ai contribuenti di presentare la domanda di adesione;
- **piani di pagamento:** l'importo dovuto potrà essere saldato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2027, oppure dilazionato in un piano straordinario fino a un massimo di **54 rate bimestrali (9 anni)** con l'applicazione di un tasso di interesse fisso al 3% annuo.

6. Contributi pubblici significativi: pubblicato il decreto attuativo

D.P.C.M. 26 marzo 2026, n. 84

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 26 marzo 2026, n. 84, decreto attuativo della legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024). Il provvedimento, **in vigore dal 4 giugno 2026**, definisce i criteri per identificare i contributi pubblici "di entità significativa" che faranno

scattare **specifici obblighi di verifica** e, ove necessario, l'**obbligo di nomina dell'organo di controllo**.

La disciplina si applica ai contributi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il D.P.C.M. stabilisce che i requisiti relativi alla destinazione e all'importo devono sussistere cumulativamente. Un contributo è considerato rilevante se:

- proviene da amministrazioni centrali dello Stato, da società da esse controllate direttamente a maggioranza (escluse le quotate e loro controllate) o da enti pubblici non economici vigilati dalle stesse amministrazioni centrali (art. 1, comma 1);
- è finalizzato alla realizzazione di specifici progetti o scopi di interesse pubblico (art. 1, comma 1, lett. a);
- è di importo superiore a 1 milione di euro annui oppure, se inferiore, rappresenta almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del beneficiario (art. 1, comma 1, lett. b).

Sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del decreto i contributi (art. 1, comma 1, lett. a):

1. destinati a una generalità di soggetti;
2. aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria;
3. concessi sotto forma di credito d'imposta;
4. erogati a società quotate (e loro controllate), Enti del Terzo Settore

(ETS), ONLUS iscritte all'anagrafe, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed enti delle confessioni religiose con intese con lo Stato.

In presenza di un contributo rilevante gli **organi di controllo** (anche monocratici) di società, enti, organismi e fondazioni beneficiari sono tenuti ad effettuare verifiche specifiche per accertare che l'uso dei contributi sia coerente con le finalità per cui sono stati concessi o con la realizzazione dei progetti previsti nonché ad inviare al MEF, con modalità non ancora definite, una relazione annuale con le risultanze dei controlli entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di erogazione (art. 2, comma 1).

Al fine di garantire gli adempimenti richiesti il soggetto beneficiario dei contributi rilevanti è tenuto a costituire un organo di controllo qualora ne sia sprovvisto modificando se necessario lo statuto ovvero le norme regolamentari e organizzative (art. 2, comma 2).

Il mancato invio della relazione o la segnalazione del mancato rispetto delle finalità/progetti legati al contributo possono comportare l'esclusione dall'erogazione di altri finanziamenti pubblici o dello stesso contributo per l'annualità successiva.

7. Adeguati assetti e compliance integrata: dal CNDCEC una guida per "proteggere" l'impresa

CNDCEC, "La consulenza tecnica e la perizia nel contenzioso civile e penale in materia di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché di modelli organizzativi"

La gestione aziendale moderna non può più prescindere da una solida architettura di controllo interno. Negli ultimi anni, il quadro normativo italiano ha subito una trasformazione radicale, spostando il fulcro della responsabilità dall'evento infausto (come il dissesto economico) alla carenza organizzativa che lo ha preceduto. Per orientarsi meglio può essere molto utile anche il documento "La consulenza tecnica e la perizia nel contenzioso civile e penale in materia di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché di modelli organizzativi" pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) il 4 maggio 2026, che, pur focalizzandosi sulla figura del consulente tecnico, offre in realtà una preziosa **"mappa del rischio"** per le imprese.

Sapere come un perito nominato dal Tribunale potrebbe valutare l'azienda ex post è il modo migliore per costruire, fin da oggi, un assetto efficace.

8. Dichiarazione criptovalute 2026: novità e rischi

Con l'approssimarsi dei termini per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi

(compreso 730) si torna a segnalare un tema importante ma spesso sottovalutato dai contribuenti.

Tutti i contribuenti italiani che detengono criptovalute sono tenuti a compilare il **quadro RW** (modello redditi persone fisiche) o il **quadro W** (modello 730), indicando il valore del portafoglio crypto al **31 dicembre** dell'anno fiscale.

Non esiste alcuna soglia di esenzione. Anche un solo euro in criptovalute va dichiarato.

L'**omessa compilazione del quadro RW (o W)** prevede sanzioni che variano tra il **3% e il 15%** del valore delle cripto-attività non monitorate. Tale obbligo di monitoraggio sussiste per ogni euro detenuto, poiché **non esistono soglie di esenzione**. Inoltre, va considerata la sanzione relativa all'**imposta sul valore delle cripto-attività**, che si calcola nel quadro RW ed è pari al **2 per mille**.

A questi oneri vanno aggiunte le **sanzioni specifiche** previste per chi non avesse dichiarato le plusvalenze realizzate.

APPROFONDIMENTI

I. LE NOVITÀ DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO FISCALE

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 22 maggio 2026, n. 88, che converte con modifiche il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica). In sede di conversione, il testo ha assorbito anche le misure del D.L. n. 42 del 3 aprile 2026 (sostegno alle imprese e prezzi petroliferi) e ha introdotto ulteriori correzioni.

Di seguito un riepilogo sistematico delle principali novità.

Trattamento IVA delle permuta e dazioni in pagamento

La disciplina delle operazioni permutative è stata profondamente riscritta, abrogando le precedenti disposizioni della legge di Bilancio n. 199/2025:

- **base imponibile:** è ora costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi (valore monetario di beni e servizi oggetto di ciascuna operazione) determinati dal contratto;
- **valore minimo:** la base imponibile non può essere inferiore ai costi riferibili alle cessioni effettuate o alle prestazioni rese, calcolati al momento dell'operazione;
- **decorrenza:** la nuova disciplina si applica ai contratti stipulati o rinnovati

a decorrere dal **1° gennaio 2026**, fatti salvi i comportamenti adottati in conformità alla previgente normativa.

Restrizioni per i lavoratori impatriati

- Viene esteso il **divieto di cumulo** tra l'agevolazione per i lavoratori impatriati (art. 5, D.Lgs. n. 209/2023) e il regime di *flat tax* per i neo-residenti.
- La misura si applica a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia **a partire dal periodo d'imposta 2027**.

Agevolazioni per i lavoratori marittimi

- Viene disposta l'**esclusione dalla base imponibile IRPEF** dei redditi da lavoro dipendente per i marittimi italiani imbarcati per oltre **183 giorni** (nell'arco di 12 mesi) su navi battenti bandiera estera.
- Sono escluse dal beneficio le sole navi iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 6-ter, comma 2, del D.L. n. 457/1997.

Rateizzazione dell'avviamento negativo (badwill)

- Per le compravendite di aziende o rami d'azienda effettuate nel rispetto della continuità operativa e occupazionale, i soggetti **IAS/IFRS** possono rateizzare in **5 quote annue** la tassazione (IRES e IRAP) dell'avviamento negativo rilevato a conto economico.

- La misura ha effetto retroattivo a decorrere dal periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2024**.

Semplificazione dei pagamenti delle PA

Viene introdotta una soglia di tolleranza per le verifiche preventive sui pagamenti della PA agli esercenti arti e professioni:

- **soglia di esenzione:** le PA **non devono verificare** l'eventuale presenza di cartelle di pagamento scadute se l'ammontare complessivo del debito del professionista è pari o inferiore a **5.000 euro**;
- **impatto normativo:** il blocco dei pagamenti con versamento diretto all'agente della riscossione (introdotto dalla legge di Bilancio 2026 con decorrenza 15 giugno 2026) opererà esclusivamente per debiti superiori a 5.000 euro.

Rinvio del contributo sulle spedizioni extra-UE

- È differita al **1° luglio 2026** l'applicazione del contributo amministrativo di **2 euro** sui pacchi di valore dichiarato inferiore a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE (inizialmente introdotto dalla legge di Bilancio 2026).

Ritenuta sulle provvigioni di agenzia e mediazione

La legge di Bilancio 2026 aveva esteso l'obbligo di ritenuta a soggetti

precedentemente esenti (agenzie di viaggio, mediatori marittimi/aerei, agenti petroliferi). La legge di conversione dispone che:

- l'entrata in vigore dell'obbligo è posticipata dal 1° marzo al **1° maggio 2026**;
- viene **reintrodotta l'esenzione** per le agenzie di viaggio e turismo, limitatamente alle provvigioni percepite per la vendita, prenotazione o intermediazione di documenti di viaggio e trasporti di persone.

Premi agli atleti dilettanti

- Dal **28 marzo 2026 al 31 dicembre 2026**, i premi corrisposti agli atleti dilettanti sono **esenti dalla ritenuta alla fonte del 20%** se l'importo complessivo annuo erogato dal medesimo sostituto d'imposta non supera i **300 euro**.
- In caso di superamento della soglia, la ritenuta si applica sull'intero importo percepito.

Iperammortamento

- Viene **eliminato il vincolo** che limitava l'agevolazione ai soli beni prodotti all'interno dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE). La novità si applica agli investimenti effettuati dal **1° gennaio 2026**.
- Ai fini del Concordato Preventivo Biennale (CPB), viene stabilito che le maggiorazioni da iperammortamento

non rilevano nella determinazione del reddito d'impresa concordato.

nell'organizzazione sportivo.

dell'evento

Nuovi tetti per la proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Vengono introdotti limiti massimi per la proposta di reddito concordato, calcolati in base al punteggio ISA del periodo precedente:

Livello di affidabilità fiscale (ISA)	Limite massimo di incremento del reddito proposto
Punteggio da 6 a 8 (escluso)	Non oltre il 30% del reddito del periodo precedente
Punteggio da 1 a 6 (escluso)	Non oltre il 35% del reddito del periodo precedente

Sostegno alle imprese e Transizione 5.0

- **Transizione 5.0:** incrementati gli stanziamenti per le imprese che hanno trasmesso le comunicazioni relative al Piano Transizione 5.0 (anno 2025).
- **Nuovo contributo straordinario:** istituito un fondo integrativo proporzionale alle spese sostenute dalle imprese, pari a 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028.
- **America's Cup – Napoli 2027:** introdotte specifiche agevolazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti coinvolti

Emergenza prezzi carburanti e credito d'imposta agricoltura

- **Accise:** prorogato fino al **1° maggio 2026** il taglio delle accise su benzina, gasolio e GPL. Azzerata l'accisa sul metano per autotrazione e allineate le aliquote ridotte per biocarburanti e biodiesel.
- **Monitoraggio:** dal 1° giugno 2026, il Garante Prezzi segnalerà tempestivamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) le anomalie legate a eventi straordinari.
- **Agricoltura:** introdotto un **credito d'imposta straordinario del 20%** sulle spese per l'acquisto di carburante effettuato a marzo 2026 (al netto dell'IVA). Il credito è compensabile liberamente in F24, entro un tetto massimo globale di 30 milioni di euro per il 2026.

Finanza (Sistemi di garanzia dei depositanti)

- Interessi e proventi dei titoli obbligazionari destinati ai sistemi di garanzia dei depositanti (ai sensi del TUB) sono **esenti dall'imposta sostitutiva** sui redditi di capitale fino al **31 dicembre 2028**.

Ripristino del regime dividendi e PEX

- Eliminato con effetto retroattivo (dal 1° gennaio 2026) il requisito dimensionale introdotto dalla scorsa legge di Bilancio. Viene ripristinata la precedente disciplina sulla **ritenuta dell'1,20%** per i dividendi corrisposti a società dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Incremento imposta di bollo su conti correnti aziendali

- L'imposta di bollo fissa dovuta sugli estratti conto e rendiconti di conti correnti intestati a **soggetti diversi dalle persone fisiche** (società ed enti) viene aumentata da 100 a **118 euro**.
- L'aumento si applica agli estratti conto emessi a partire dal **28 marzo 2026**.

II. CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027: LE LINEE GUIDA PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE TRA OPPORTUNITÀ E RISCHI

È stata approvata la metodologia con cui l'Agenzia delle Entrate elabora la proposta di concordato 2026-2027 per i **contribuenti che applicano gli ISA nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025**.

Il provvedimento normativo dà attuazione alle regole sul concordato preventivo biennale introdotte dal D.Lgs. n. 13/2024. La norma (art. 9, comma 1) stabilisce, infatti, che la richiamata metodologia debba essere approvata con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La partecipazione al CPB per il biennio 2026-2027 non è aperta a tutti, l'accesso è riservato principalmente ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). È importante sottolineare che, a decorrere dal 2025, non possono più accedere a questo istituto i contribuenti in regime forfetario. Inoltre, l'adesione è preclusa a chi avesse già sottoscritto il patto per il biennio precedente 2025-2026. Il meccanismo si basa su un algoritmo sviluppato dall'Agenzia delle Entrate che, elaborando i dati dichiarati attraverso lo strumento ISA e i risultati degli anni precedenti, formula una "proposta" di reddito. La metodologia tiene conto degli

andamenti economici, della redditività individuale e settoriale, nonché di altri dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria. La **comunicazione dell'eventuale adesione** deve essere effettuata, **entro il 31 ottobre 2026** (come da proroga prevista in sede di conversione del D.L. n. 38/2026, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Il cuore della convenienza del concordato risiede nella possibilità di svincolare il carico fiscale dai guadagni effettivi. Se il contribuente realizza redditi superiori a quelli concordati, l'eccedenza non rileva ai fini delle imposte dirette. Per rendere lo strumento ancora più appetibile, è stato introdotto un regime opzionale che permette di tassare la differenza tra il reddito proposto e quello del periodo precedente con un'**imposta sostitutiva agevolata**; l'aliquota varia in base al punteggio di affidabilità ISA:

- 10% per punteggi pari o superiori a 8;
- 12% per punteggi tra 6 e 8;
- 15% per punteggi inferiori a 6.

Sulla parte eccedente gli 85.000 euro rispetto al reddito precedente, l'imposta sostitutiva sale invece al 43% per i soggetti IRPEF e al 24% per i soggetti IRES.

Aderire alla proposta garantisce inoltre i benefici del **"regime premiale ISA"** (punteggio 10), che includono l'esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a determinate soglie, l'esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni

semplici e l'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.

Nonostante i vantaggi, il CPB presenta criticità che richiedono una valutazione prudente. Innanzitutto, l'adesione è una scelta facoltativa che si basa su dati previsionali; se il contribuente non riuscisse a realizzare redditi pari a quelli concordati, subirebbe un danno economico, poiché le imposte restano dovute sul valore pattuito. Restano inoltre esclusi dal concordato l'IVA e, per i professionisti iscritti a casse private, i contributi previdenziali, che continuano a essere calcolati sul reddito effettivo.

Per quanto riguarda l'**iperammortamento**, la legge di conversione del D.L. n. 38/2026 ha stabilito che nella determinazione del reddito d'impresa oggetto di concordato preventivo biennale, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES), **non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante (c.d. iperammortamento)**. Nei fatti, anche l'iperammortamento entra nelle voci di rettifica del reddito rilevante ai fini del CPB.

Il legislatore ha previsto rigide **clausole di salvaguardia**. Il concordato cessa di avere efficacia in caso di cessazione o modifica dell'attività, o in presenza di circostanze eccezionali (calamità, infortuni gravi che portano a sospensioni dell'attività) che

riducano il reddito effettivo di oltre il 30% rispetto a quello concordato. Una novità recente riguarda la cessazione legata a scenari internazionali; il patto decade in presenza di impatti economici negativi correlati a conflitti geopolitici che causino un incremento dei prezzi superiore al 5%.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.